

Acquistiamo locale

Il valore del regalo artigianale

Le feste di Natale fanno impennare la spesa degli italiani che quest'anno, a dicembre, raggiungerà il valore di 24,4 miliardi, vale a dire il 28,3% in più della media annuale. Le stime indicano che, quasi i due terzi degli acquisti, pari a 15,9 miliardi, saranno dedicati ad alimentari e bevande. L'ufficio studi di Confartigianato prevede che, nei consumi natalizi del 2023, spiccheranno quelli che puntano sulla tipicità, sull'identità territoriale, sull'unicità e qualità di prodotti e servizi. Un trend che coinvolge 311mila aziende artigiane con 882mila addetti che operano in 47 settori, dalle specialità alimentari all'oggettistica, dall'abbigliamento ai prodotti per la casa fino ai giocattoli.

Secondo i vertici di Confartigianato Forlì "a supportare l'acquisto di prodotti artigianali è la sempre più diffusa attenzione alla qualità, all'unicità e alla sostenibilità di prodotti su misura, personalizzati, tipici del territorio, a basso impatto sull'ambiente. Per questo Confartigianato rilancia anche quest'anno la

campagna Acquistiamo locale: un invito a regalare, e regalarsi, doni che esprimono il valore artigiano made in Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro Paese." Acquistiamo locale è un modo per valorizzare il lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità. A livello regionale, Confartigianato stima che si spenderà di più in acquisti natalizi in Lombardia con 4,3 miliardi di euro (17,5% del totale nazionale). Seguono il Lazio con 2,4 miliardi, il Veneto (2 miliardi), la Campania (1,9 miliardi) e l'Emilia-Romagna (1,9 miliardi). Concludono "scegliere di rivolgersi alle imprese artigiane e micro piccole imprese locali vuol dire sostenere non solo l'imprenditore, coi suoi dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche contribuire al benessere della comunità, per le ricadute positive, che un sistema imprenditoriale vitale garantisce."

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Il Decreto Proroghe è legge</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>I chiarimenti per il datore di lavoro su assunzioni e licenziamenti</i>	da pag. 6
Ambiente e Sicurezza: <i>Chiarimenti sulla figura del Preposto</i>	da pag. 8



IL “DECRETO PROROGHE” È LEGGE

1. PREMESSA

Il Decreto-Legge n. 132 del 29 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, cosiddetto “Decreto Proroghe” è stato convertito in Legge n. 170 del 27 novembre 2023, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28 novembre 2023 in cui sono contenute disposizioni di natura fiscale di particolare interesse.

Di seguito l'illustrazione dell'intero provvedimento con in evidenza le modifiche introdotte in sede di conversione.

2. PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ (ARTICOLO 2)

La rideterminazione del valore fiscale delle criptoattività detenute al 1° gennaio 2023 prevista dall'ultima Legge di Bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022), e il versamento dell'imposta sostitutiva del 14%, **dovrà essere effettuata entro il 15 novembre 2023**. La legge di conversione interviene sull'articolo unicamente per finalità di coordinamento legislativo.

3. RIMESSIONE IN TERMINI CONCERNENTE IL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI (ARTICOLO 3)

L'articolo 3 in analisi dispone che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, **si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, senza l'applicazione di sanzioni e interessi**.

In sede di conversione, all'articolo 3, è stato aggiunto il comma 2-quater con il quale viene **prorogato dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023** il termine per effettuare i versamenti sospesi, nel periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023, nei con-

fronti dei soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati da eventi calamitosi che hanno colpito a maggio 2023 alcuni comuni dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

4. DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE (ARTICOLO 3-BIS)

In sede di conversione è stato inserito il **nuovo articolo 3-bis** il quale dispone che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione **entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data**.

5. PROROGA DI TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E PER IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA IMPOSTA SOSTITUTIVA (ARTICOLO 4)

In sede di conversione è stato unicamente modificata la rubrica dell'articolo mentre rimane inalterata la sostanza della disposizione.

Pertanto, è confermato che **il termine per effettuare l'assegnazione agevolata e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva è prorogato dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023**.

6. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CONTENUTI NEL QUADRO RS DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA 2021 (ARTICOLO 6)

L'articolo 4 dispone un **rinvio al 30 novembre 2024** del termine per effettuare la regolarizzazione degli obblighi informativi contenuti nel **quadro RS dei contribuenti forfettari relativi al periodo d'imposta 2021**.

In sostanza, con tale disposizione viene concesso più tempo ai contribuenti per valutare l'invio di una dichiarazione integrativa per l'anno 2021 con l'indicazione degli elementi informativi richiesti nei rigli da RS371 a RS381 del quadro RS.

7. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (ARTICOLO 7)

L'articolo 7 del decreto in commento con riferimento ai bonus energia per le imprese relativi alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre dell'anno in corso dispone che questi **possano essere utilizzati in compensazione entro il 16 novembre 2023 anziché entro il 31 dicembre 2023**.

La lettera b) dell'articolo in commento inoltre modifica il comma 8, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 e di conseguenza **viene anticipato al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo in compensazione del credito anche per i cessionari che hanno acquistato i predetti crediti**.

8. ENTRATA IN VIGORE

Le norme già contenute nel decreto-legge sono entrate in vigore dal 30 settembre 2023, mentre le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in vigore dal 29 novembre 2023 ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale

TRASPORTO MERCI IN C/TERZI - CREDITO DI IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO – 2° TRIMESTRE 2022

In relazione alla gestione dei crediti di imposta "ristoro gasolio" concessi all'autotrasporto **si conferma che per il credito d'imposta spettante all'autotrasporto di merci per conto/terzi relativo all'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre 2022**, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, **non è previsto un limite temporale per l'utilizzo del medesimo** in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (MIT – D.M. 8 agosto 2023, n. 197, articolo 5). Pertanto, una volta concesso, il credito può essere utilizzato, sino ad esaurimento, senza limiti di tempo.

Al riguardo si precisa che terminate le operazioni di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture (MIT), il citato ministero trasmetterà, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 agosto 2023, n. 197, all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso.

A seguito di tale comunicazione del MIT, l'Agenzia delle entrate provvederà ad inserire i crediti spettanti nei cassetti fiscali delle imprese.

Con ogni probabilità, l'Agenzia delle entrate istituirà il codice tributo per l'utilizzo del credito una volta inseriti gli importi spettanti nei cassetti delle imprese.

Si ricorda, infine, che i crediti d'imposta devono essere concessi dal MIT **entro la data del 31 dicembre 2023** e saranno disponibili decorsi dieci giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte del MIT dell'elenco dei beneficiari (D.M. 8 agosto 2023, art. 5, comma 1, ultimo periodo).

ACCONTO IVA 2023

Entro il termine del 27 dicembre 2023 deve essere versato l'acconto IVA, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, **senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24** esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Ai fini della determinazione dell'acconto, per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%.

Soggetti interessati ed esonerati

Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti che effettuano:

- ➔ **liquidazioni e versamenti mensili**
- ➔ **liquidazioni e versamenti trimestrali**

Non sono, invece, tenuti al versamento dell'acconto IVA:

- ➔ i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023;
- ➔ i soggetti che hanno cessato o cesseranno l'attività nel corso del 2023, ma in ogni caso anteriormente:
 - a) al 1° dicembre 2023, se contribuenti mensili; ovvero
 - b) al 1° ottobre 2023, se contribuenti trimestrali;
- ➔ i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2022, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- ➔ i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2022, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2022 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA;

- ➔ i soggetti che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno in corso con un'eccedenza detraibile d'imposta;
- ➔ i contribuenti trimestrali per opzione che prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2023;
- ➔ i contribuenti in regime agricolo di esonero;
- ➔ i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento;
- ➔ le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991;
- ➔ i contribuenti che hanno usufruito dei regimi di vantaggio e forfetario;
- ➔ i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- ➔ i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione con il meccanismo dello split payment, di cui all' art. 17 ter. Dpr 633/72.

Come calcolare l'acconto IVA

Con il metodo storico

L'importo dovuto è determinato nella misura dell'**88% dell'eventuale debito IVA risultante dall'ultima liquidazione dell'anno 2022**.

Per i contribuenti mensili si tratta dell'imposta dovuta per il mese di dicembre 2022, mentre per i contribuenti trimestrali occorre fare riferimento all'IVA a debito del quarto trimestre 2022 (per i trimestrali "per natura") o all'IVA a debito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2022 (per i trimestrali "per opzione").

Per la determinazione dell'acconto, è possibile quantificare l'importo da versare **estrapolando i dati dalla dichiarazione IVA relativa al 2022**.

È così possibile applicare le seguenti formule, facendo riferimento ai righe dei quadri VH e VL:

- ➔ **per i contribuenti mensili:**

$$\text{acconto} = [\text{VH15 (campo debiti)} + \text{VH17}] \times 88\%;$$
- ➔ **per i contribuenti trimestrali "speciali":**

$$\text{acconto} = [\text{VH16 (campo debiti)} + \text{VH17}] \times 88\%;$$
- ➔ **per i contribuenti trimestrali "per opzione":**

$$\text{acconto} = [\text{VL38} + \text{VH17} - \text{VL36}] \times 88\%.$$

La determinazione dell'acconto, per i contribuenti mensili e per quelli trimestrali speciali, può essere effettuata in base ai dati esposti nella comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa, rispettivamente, al mese di dicembre 2022 e al quarto trimestre del 2022. In particolare:

- ➔ **per i contribuenti mensili:**

$$\text{acconto} = (\text{VP13} + \text{VP14}) \times 88\%;$$
- ➔ **per i contribuenti trimestrali "speciali":**

$$\text{acconto} = (\text{VP13} + \text{VP14}) \times 88\%.$$

Con il metodo previsionale

L'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di versare per **l'ultima liquidazione periodica del 2023**, cioè per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) e per il quarto trimestre (per i trimestrali "per natura"), ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali "per opzione").

Ai fini dell'individuazione del dato previsionale, il contribuente deve fare **una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere** entro la fine dell'anno; pertanto, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto.

Al fine di rendere omogenei l'importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest'ultimo deve essere considerato **al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente**.

Con il metodo della liquidazione anticipata

Si considerano le operazioni (attive e passive) **del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2023** (per i contribuenti mensili), ovvero **dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023** (per i contribuenti trimestrali). L'acconto da versare è in questo caso **pari al 100% dell'IVA** a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

In sostanza, l'importo da versare, nella misura del 100%, è ottenuto sommando algebricamente i seguenti elementi:

1. **(con segno +) l'IVA a debito** relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi per il periodo:
 - **1° dicembre 2023-20 dicembre 2023**, se i contribuenti effettuano le liquidazioni con cadenza mensile;

-
- **1° ottobre 2023-20 dicembre 2023**, se i contribuenti effettuano le liquidazioni trimestralmente;
 - 2. **(con segno +) l'IVA a debito** relativa alle operazioni effettuate tra il 1° novembre 2023 e il 20 dicembre 2023, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;
 - 3. **(con segno -) l'IVA a credito** relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro degli acquisti nel periodo:
 - **1° dicembre 2023-20 dicembre 2023**, per i contribuenti mensili;
 - **1° ottobre 2023-20 dicembre 2023**, per i contribuenti trimestrali;
 - 4. **(con segno -) l'IVA a credito** relativa alle operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);
 - 5. **(con segno -) l'eventuale IVA a credito** riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (mese di novembre 2023 o terzo trimestre 2023).

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Disegno di legge di Bilancio 2024 - confermato l'esonero contributivo per i lavoratori

In base a quanto previsto dal disegno di Legge di Bilancio, viene confermato anche per l'anno 2024 l'esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati.

L'esonero previsto per il 2023 dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente aumentato dall'art. 39 del Decreto Lavoro, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023, è ora il seguente:

- ➔ esonero contributivo del 6% per i lavoratori con retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a 2.692 euro;
- ➔ esonero contributivo del 7% per i lavoratori con retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a 1.923 euro.

Il disegno della Legge di Bilancio 2024 conferma le aliquote finora applicate sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore ma senza effetti sul rateo di tredicesima, per cui se nulla cambia in fase di pubblicazione, dal 2024 l'esonero verrà riconosciuto:

- ➔ nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- ➔ nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per cui l'importo della tredicesima mensilità non rileva per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata limite di spettanza dell'esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.

Si rimane comunque in attesa del testo definitivo della Legge di Bilancio 2024 e della sua pubblicazione.

Disegno di Legge - assenza ingiustificata del lavoratore dopo 5 giorni diventa dimissioni

Con il disegno di legge in materia di lavoro, in esame al Parlamento, si vuole porre rimedio alla criticità derivante dalla scelta di un lavoratore di

non presentarsi più al lavoro senza motivazione, non rendere le dimissioni telematiche e ottenere in tal modo un licenziamento per assenza ingiustificata con la relativa NASPI.

Premesso che la disciplina in vigore prevede che per accedere all'indennità di disoccupazione il presupposto inderogabile è che il lavoratore deve perdere involontariamente il lavoro, nel caso in cui il lavoratore non si presenti più al lavoro e non presenti le dimissioni, il datore di lavoro si trova a doverlo licenziare per giusta causa. In tal modo il lavoratore perdendo involontariamente il posto di lavoro andrà a chiedere la NASPI.

Col porre fine a tali comportamenti illeciti, il Governo sta cambiando le norme sull'azienda ingiustificata.

Infatti il disegno di legge prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore ossia per dimissioni volontarie.

Pertanto il datore di lavoro non sarà più costretto a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata e quindi l'azienda non sarà, in questo caso, tenuta al versamento del contributo NASPI.

Si rimane in attesa del testo definitivo e della sua pubblicazione in Gazzetta.

Incentivi all'assunzione di donne: individuati dal Ministero i settori e le professioni con disparità uomo-donna per il 2024

Con Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze **individua per l'anno 2024**, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione.

Di fatto la Legge 92/2012 ha previsto l'introduzione di **incentivi per le aziende che assumono donne cosiddette "svantaggiate"**, tra le quali vi sono le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale

di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

I settori, individuati dal suddetto Decreto, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% sono principalmente tre: agricoltura, industria e servizi.

In particolare vi rientrano:

- ➡ settore agricoltura;
- ➡ settore industria: costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera;
- ➡ settore servizi: trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.

Per quanto riguarda l'identificazione delle professioni interessate da disparità uomo-donna, per le quali è possibile valutare l'incentivo di cui sopra, occorre fare riferimento al Decreto in esame.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Chiarimenti sulla figura del preposto

La Camera di Commercio di Modena ha recentemente avanzato istanza di interpello alla Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza, per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- l'obbligo di individuare il preposto è applicabile per tutte le organizzazioni, prescindendo cioè dalle dimensioni e dalle caratteristiche?
- tale figura può coincidere con lo stesso datore di lavoro?
- nelle organizzazioni con un solo lavoratore, come viene attuato l'obbligo in questione?

La Commissione ha rilevato come il preposto sia un'essenziale figura di garanzia nel sistema di prevenzione del decreto 81/2008 e che di conseguenza sussista, sempre, l'obbligo di una sua individuazione. Si ricorda come, nella previsione del decreto n. 81/2008, il preposto sia: *“una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro risulta ammissibile, secondo la Commissione per gli interpellati, solo “come extrema ratio”: a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale - laddove si rilevi una modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - si può prevedere che il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando poteri gerarchico - funzionali di preposto e sostenendo la relativa posizione di garanzia. Infine, non potendo, evidentemente, un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore, le funzioni, il ruolo e le relative responsabilità saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, in quanto superiore gerarchico anche sotto il profilo prevenzionistico. Per tutti gli approfondimenti è possibile consultare il sito internet www.confartigianato.fo.it sezione news.

L'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato di Forlì rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e ricorda la possibilità di organizzare corsi per Preposto nel caso un'azienda ne abbia necessità.

sicurezza@confartigianato.fo.it